



CITTA' DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C. n. 107 del 22/12/1998;

- modificato con delibera di C.C. n. 22 del 31/03/1999;
- modificato con delibera di C.C. n. 37 del 28/02/2000;
- riapprovato con delibera di C.C. n. 67 del 30/09/2005;
- modificato con delibera di C.C. n. 118 del 27/12/2007
- modificato con delibera di C.C. n. 18 del 27/03/2008;
- modificato con delibera di C.C. n. 23 del 30/03/2009
- modificato con delibera di C.C. n. 38 del 29/04/2010

INDICE

- Art. 1 – Ambito d'applicazione e finalità
- Art. 2 – Distinzione delle occupazioni
- Art. 3 – Richieste volte ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ad occupare
- Art. 4 – Istruttoria delle domanda e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 5 – Obblighi del beneficiario
- Art. 6 – Cause estintive o modificative dell'autorizzazione
- Art. 7 – Rinnovo o proroga autorizzazione
- Art. 8 – Commercio su aree pubbliche
- Art. 9 – Criteri per la determinazione del canone
- Art. 10 – Classificazione delle strade
- Art. 11 – Tariffe
- Art. 12 – Durata delle occupazioni
- Art. 13 – Modalità d'applicazione del canone
- Art. 14 – Soggetto passivo
- Art. 15 – Esenzioni
- Art. 16 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 17 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 17 bis – Rimborsi
- Art. 18 – Rateazione del pagamento
- Art. 19 – Sanzioni e indennità di mora
- Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 1

Ambito d'applicazione e finalità

1. Con il presente regolamento, il Comune di Finale Ligure disciplina il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 446 del 15 dicembre 1997, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dei relativi provvedimenti.
2. Il Canone trova applicazione in caso d'occupazione, sia permanente che temporanea, di spazi ed aree pubbliche.
3. Con i termini "area pubblica" e "spazio pubblico" s'intendono le aree pubbliche comunali ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Con i termini "occupazione" e "occupare" s'intende la disponibilità o fruibilità, anche di fatto, di un suolo pubblico di spazi pubblici comunali con conseguente sottrazione all'uso generale della collettività.
5. Sono considerate aree comunali le strade situate all'interno del centro abitato, come individuate con apposita delibera della Giunta Comunale n. 294 del 10.4.1996, ai sensi dell'art.2, settimo comma, Dlgs.n°285 del 30 aprile 1992.

Articolo 2

Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti, d'impianti o arredi.
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti, d'impianti o arredi.
2. Qualsiasi occupazione di aree e spazi, di cui all'art.1 comma terzo del presente regolamento, deve esser assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione comunale rilasciata su domanda dell'interessato, da:
 - a) Sportello Unico AA.PP. per tutte le istanze funzionali ad avvio, trasformazione, trasferimento estinzione relative alle attività produttive.
 - b) Ufficio Tecnico Comunale per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, per il posizionamento di elettrodotti, condotti, cisterne, tubazioni, condotte, ecc. e per il posizionamento di arredo urbano in genere.
 - c) Polizia Municipale per il posizionamento di ponteggi, occupazione di spazi pubblici connessi a lavori stradali o edilizi, passi carrabili.
3. Sono considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in mancanza di autorizzazione comunale, e/o quelle difformi dal provvedimento autorizzativo;
 - b) quelle che si protraggono oltre la durata da tale provvedimento consentita, salvo proroga o rinnovo;
 - c) quelle comunque effettuate in caso di revoca o estinzione dell'autorizzazione.

4. Ai soli fini del pagamento del canone, le occupazioni abusive accertate, sono equiparate a quelle effettuate sulla base di regolare autorizzazione comunale

Articolo 3

Richieste volte ad ottenere il rilascio della autorizzazione ad occupare

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche, come definite nell'art.1, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione.

2. La richiesta di autorizzazione deve esser redatta, in carta legale, sull'apposito stampato predisposto dal Comune o su modello ad esso conforme. Essa deve contenere:

- a) se il richiedente è persona fisica o ditta individuale: le generalità, la residenza o il domicilio fiscale, il codice fiscale e, se né sia in possesso, il numero di partita IVA;
- b) se il richiedente è soggetto diverso da quello di cui alla lettera a) (società di qualunque tipo, ente commerciale o non commerciale, condominio, ecc.): la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore che è tenuto a sottoscrivere la richiesta;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare nonché la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione e la relativa fascia oraria di occupazione;
- d) la superficie o l'estensione lineare che s'intende occupare;
- e) il tipo di attività che s'intende svolgere, i mezzi con i quali s'intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che s'intende, eventualmente, eseguire.
- f) alla domanda dovrà essere allegata una planimetria raffigurante lo spazio occupato nell'ambito della via o della strada interessata dall'occupazione.

3. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione/modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi oggetto dell'occupazione, è potere dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere apposita cauzione in misura non superiore al doppio dell'importo del canone dovuto. Per le occupazioni esentate dalla corresponsione del canone la cauzione viene stabilita in misura non superiore ad Euro 2.000,00. Lo svincolo dell'eventuale cauzione prestata a garanzia può essere ottenuto, al termine dell'occupazione, dopo aver eseguito i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.

Articolo 4

Istruttoria della domanda e rilascio della autorizzazione

1. Le istanze d'occupazione del suolo pubblico sono istruite e definite dall'Ufficio competente, come individuato all'art. 2 – comma 2 del presente Regolamento, nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dal giorno di assunzione delle domande al protocollo generale del Comune. In mancanza di un provvedimento da parte dell'Amministrazione entro il termine indicato, l'istanza è da considerarsi accolta alle condizioni specificate nella stessa e fatta salva la puntuale osservanza del presente Regolamento e di quanto disposto nelle vigenti linee guida comunali in materia di dehor e delle altre tipologie d'occupazione di aree e spazi pubblici.

2. Qualora l'occupazione del suolo pubblico fosse funzionale alla realizzazione di strutture, manufatti o impianti soggetti a titolo abilitativo edilizio, il termine del procedimento è esteso a 90 giorni, fatto salvo, per le richieste presentate dalle attività produttive, il rispetto dei tempi e delle procedure previste dalle normative vigenti in materia. Sono fatte salve le autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo 42/2004.

3. L'atto autorizzativo deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della autorizzazione, in relazione alla domanda di cui all'articolo precedente;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- c) la durata della autorizzazione, la frequenza dell'occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone e gli altri obblighi di cui all'art.5 del presente Regolamento.

4. Le autorizzazioni saranno rilasciate nel rispetto di eventuali vincoli e limiti che la Giunta Comunale riterrà di dovere formalizzare in sede di approvazione del Piano Esecutivo Generale.

Articolo 5

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario, oltre agli obblighi dettati dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo di:

- a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza provvederà il Comune avvalendosi della cauzione di cui all'art. 3, comma 3, ovvero addebitando le relative spese al soggetto beneficiario;
- b. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d. non trasferire a terzi l'autorizzazione;
- e. versare il canone alle scadenze previste;
- f. mantenere l'area occupata, e le eventuali strutture accessorie realizzate(dehor, chioschi, fioriere, arredi ecc.), in decoroso stato di manutenzione e ordine.
- g. non adibire l'area occupata ad un uso diverso da quello autorizzato, anche se in via temporanea, in particolare gli spazi autorizzati per dehors non potranno essere adibiti a magazzini o deposito per il ricovero di tavolini, sedie, impianti etc.

Articolo 6

Cause estintive e modificative dell'autorizzazione

1. Il diritto del beneficiario ad occupare l'area cessa alla scadenza del termine previsto nell'atto di autorizzazione, ovvero per recesso con preavviso di una delle parti.

2. L'inosservanza di alcuno fra gli obblighi di cui al precedente articolo 5 comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

3. Sono causa di revoca della autorizzazione, senza diritto a rimborso, la sopravvenuta incapacità giuridica del beneficiario e la sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario.

4. E' facoltà dell'Amministrazione sospendere l'efficacia del provvedimento di autorizzazione per motivate esigenze di interesse pubblico, in questi casi il beneficiario ha diritto al rimborso proporzionale del canone annuo o temporaneo eventualmente già corrisposto.

Articolo 7

Rinnovo o proroga autorizzazione

1. I provvedimenti di autorizzazione permanente sono da intendersi rinnovati ad ogni scadenza previo puntuale pagamento del canone nei termini previsti dall'art. 16 del presente Regolamento;

2. I provvedimenti relativi ad autorizzazioni temporanee possono essere prorogati previa istanza dell'interessato da produrre in carta legale non oltre la data di scadenza del termine dell'occupazione indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

3. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Comune di revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento.

4. Soppresso.

Articolo 8

Commercio su aree pubbliche

1. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione, di occupazione del suolo, deve esser richiesta al Comune contestualmente all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, e ha la medesima durata dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs 31/03/98 n.114.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario alla consegna della merce non sono obbligati a richiedere l'autorizzazione all'occupazione.

Articolo 9

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità spaziale dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, ed ai costi sostenuti dal Comune in relazione a tale area;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della autorizzazione e alle modalità di occupazione.

2. Le frazioni di canone sono arrotondate all'euro inferiore per importi fino a 50 centesimi, all'euro superiore negli altri casi.

3. Il pagamento del canone autorizzativo assorbe l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 10

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e le aree del Comune sono classificate in quattro categorie, individuate nell'allegato A, in relazione alla loro rilevanza commerciale, ricavata dagli elementi di centralità ed intensità abitativa, anche sulla base dei criteri posti dal codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n.285). Qualora venissero intitolate nuove strade l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato A sarà di mera competenza della Giunta Comunale.

2. Qualora l'occupazione riguardi più strade ricadenti in diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla categoria meno elevata.

Articolo 11

Tariffe

1. La tariffa base annua per l'occupazione permanente e temporanea, di aree e spazi pubblici comunali, sarà stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale. Il canone temporaneo si applica in relazione alle ore effettive di occupazione.

2. La tariffa per ciascuna autorizzazione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella "B", relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, realizzate dai titolari dei pubblici esercizi e delle imprese turistico - ricettive, aventi durata pari o superiore a 60 giorni e inferiori all'anno, la tariffa base è applicata nella percentuale del 13%. Analoga percentuale sarà applicata per le occupazioni temporanee, di durata pari o superiore a 60 giorni, realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e con posteggi fuori mercato di cui all'art. 12 del vigente Regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

4. Per le occupazioni temporanee realizzate con cantieri edili, aventi superficie superiore a mq. 50, nei limiti della durata richiesta nell'istanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il coefficiente relativo alla natura dell'attività viene abbattuto del 50%. Qualora si rendesse necessario prorogare l'occupazione oltre il termine indicato nell'autorizzazione, sarà applicato il coefficiente relativo alla natura dell'attività senza abbattimento alcuno.

5. La Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare, al fine di conseguire ed agevolare specifici obiettivi di sviluppo, valorizzazione, riqualificazione, riduzione dell'impatto ambientale o comunque scopi di natura economico-sociale, attraverso appositi programmi o convenzioni, può approvare riduzioni temporanee delle misure, dei coefficienti e delle tariffe del canone per le occupazioni, in misura comunque non superiore alla metà di quanto ordinariamente previsto. Tali riduzioni devono essere congruamente motivate e devono rispettare i principi di imparzialità, equità e trasparenza nei confronti della generalità degli utenti.

Articolo 12 Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate a canone ad anno solare, indipendentemente dalla loro data d'inizio. Solo per le nuove occupazioni, il canone verrà applicato dal giorno di decorrenza indicato sull'autorizzazione rilasciata.
2. Gli operatori ambulanti dei mercati cittadini, assegnatari di posto fisso, sono assoggettati al canone per n. 6 ore giornaliere comprensive delle operazioni di montaggio e smontaggio e per n. 42 settimane nell'anno solare.
Gli operatori ambulanti, non assegnatari di posto fisso cosiddetti "volanti", sono assoggettati al canone per n. 5 ore giornaliere comprensive delle operazioni di montaggio e smontaggio.
Gli imprenditori agricoli, in possesso di autorizzazione per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti di propria produzione, sono assoggettati al canone per n. 3 ore giornaliere e n. 115 giornate nell'anno solare.
3. L'autorizzazione all'occupazione permanente ad uso dehor sarà concessa solo agli esercizi pubblici e alle imprese turistico - ricettive che non effettuino chiusure per un periodo superiore a 60 giorni nell'anno, fatto salvo i casi di chiusura dovuti a lavori di ristrutturazione o ad altre cause documentabili indipendenti dalle scelte gestionali dell'azienda, con l'obbligo di rispettare la destinazione originaria. In difetto si procederà alla rimozione dei materiali con addebito delle spese.

Articolo 13 Modalità d'applicazione del canone

1. Il canone, è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato/lineare superiore se maggiori a 0,51 mq/ml, a quello inferiore se minori o uguali a 0,50 mq/ml
2. Non è assoggettabile a canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende d'erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate a canone nella misura determinata dall'art. 63 comma 2 lettera f) del DLgs n. 446 del 15/12/1997.
In ogni caso l'ammontare complessivo non può essere inferiore a euro 500,00.

Articolo 14 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione in solido.

Articolo 15 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, benché soggette a richiesta di autorizzazione da redigere in carta semplice:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi, da Enti Non Commerciali per specifiche finalità d'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative di fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che riguardano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste nei posteggi assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali che non si protraggono più del tempo minimo fissato dal regolamento di polizia municipale, e le occupazioni con impianti adibiti ai pubblici servizi, purché l'impianto sia devoluto gratuitamente al Comune;
 - e) le occupazioni delle aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;
 - g) le occupazioni del soprassuolo con tende solari e simili;
 - h) gli spazi riservati alle autovetture adibite a trasporto pubblico(taxi);
 - i) le fioriere di dimensione inferiore a mezzo metro quadrato; nel contesto delle strutture accessorie alle attività produttive (dehors) le fioriere devono essere collocate all'interno della superficie concessa;
 - l) le occupazioni necessarie l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
 - m) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti d'erogazione di pubblici servizi.
 - n) Le occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune di Finale Ligure.
 - o) I passi carrabili;
 - p) Le occupazioni delle aree di parcheggio affidate dal Comune in gestione a terzi.

Articolo 16

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il canone, va corrisposto ad anno solare:
2. Il versamento relativo alla prima annualità, o prima rata, va effettuato prima del rilascio dell'atto autorizzativo;
3. Per le annualità successive, a quella di rilascio della autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno; se tale data cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo;
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Finale Ligure, recante l'intestazione "Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche", direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale o a mezzo Bancomat presso l'Ufficio Tributi.

In caso di versamento effettuato tramite conto corrente postale, la ricevuta dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi entro e non oltre il decimo giorno dalla scadenza del pagamento;

5. Il canone, di norma, deve essere versato in unica soluzione. Qualora l'ammontare del canone sia superiore ad euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, senza interessi, aventi scadenza nell'ultimo giorno dei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre dell'anno di riferimento del canone;

6. I versamenti non devono essere eseguiti e non si fa luogo a rimborso quando il canone risulta inferiore o pari a euro 5.

Articolo 17

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione;

2. Le modalità di versamento restano regolate dall'articolo precedente, salvo che per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti o mercati, per le quali il pagamento del canone è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario preventivamente vidimato;

Articolo 17 bis

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato, devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 Codice Civile;

2. L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza;

3. Sulle somme riconosciute a rimborso sono dovuti gli interessi calcolati in misura pari all'interesse legale.

Articolo 18

Rateazione del pagamento

1. Su richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle e ingiunzioni di pagamento e avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese;

2. La rateazione non è consentita:

- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

3. La durata del piano rateale non può eccedere i due anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 3.000,00 ed i quattro anni, se superiore;

4. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 3.000,00, deve richiedere adeguata garanzia fideiussoria o bancaria od assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione;

5. In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, l'utente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorate di spese di riscossione.

Articolo 19

Sanzioni e Indennità di mora

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981;

2. Alle occupazioni considerate abusive di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dall'art. 63 – comma 2 lettere g) e g bis) - del DLgs 446/1997 e precisamente:

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

g bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al punto g) né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del DLgs 30/04/1992 n. 285;

3. In tutti i casi d'occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, oltre al recupero integrale del canone e delle sanzioni amministrative conseguenti, dispone la rimozione dei materiali e la messa in pristino dei suoli, dello spazio e dei beni pubblici. A questo riguardo, ai responsabili della abusiva occupazione sarà assegnato un termine di dieci giorni per provvedere, trascorso il quale si procederà d'ufficio, con addebito delle spese.

Resta ferma la responsabilità dell'occupante, sia civile che penale, per i danni o le molestie arrecate.

4. Il mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste, comporta l'applicazione di una mora pari al 10% dell'onere concessorio, fatta comunque salva ogni azione tesa ad interrompere la situazione di abuso ed a restituire l'area all'uso pubblico.

Articolo 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, nel testo così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2009. A partire da tale data saranno da ritenere abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con il presente testo.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CATEGORIA I^A

Rione MARINA:

Via Alonzo- Via Barrili – Via della Pora - Via Bolla- Piazzale Buraggi – Via Concezione – Via Colombo – Vico Cosmelli - Vico S.Erasmo – Vico ferri – Vico Gandolino – Via Garibaldi – Via Ghiglieri – Lungomare Italia/ Lungomare Migliorini – P.ta Doria – P.ta della Vittoria – P.za Cavour – P.za Donatori di Sangue – P.za Vittorio Emanuele II – P.za Vittorio Veneto – P.za del Mare – P.za dell’Oro - P.za di Spagna – Via A.G: Barrili – Via Bardineto – Via Bernini – Via Bolla – Via Bassi – Vico Amoretti – Vico Brichieri – Vico Buraggi – Vico Carbone –Vico Chiuso Bonora – Vico Chiuso Casanova –Vico Legnino – Vico Marassi – Vico Prasca – Vico Serra – Vico Tubino – Vico Verdura – Vico dei Travi – Vico del Municipio – Vico del Sale – Vico di P.tta Doria – Via F. Aporti – Via Mazzini – Via N. Saccone – Via Polupice– Via Ruffini - Vico Massaferro – Via T.Pertica – Piazza San Giovanni Battista – Via S.Pietro – Via Roma – Via E. Rossi – Via Unità d’Italia – Via G. Mameli – Via De Raymondi – P.le dei Gabbiani/P.le Wuillermin – Via Torino – Piazzetta Leonardo Chiesa – Archivolto Virgilio Fedi.

Rione PIA:

Piazza Castelfranco – Lungomare Vecchiato Alojse – Via G.B. Drione- Corso Europa - Via Genova – Lungomare Italia- Via Molinetti- Piazza Oberdan – Via Porro – Piazza del Lido – Via santuario(fino al ponte) – Lungomare A. Migliorini – P.za C. Mamberto – P.za Toscana – Via Aosta – Via Asilo – Via Aurelia – Via IV Novembre – Via Lido – Via Piemonte – Via delle Mimose – Piazza Donat Cattin .

Rione VARIGOTTI:

Passeggiata Lorenzo Bottino- Piazza del sole – Via al Capo – Piazza Cappello da prete – Via Aurelia – piazza dei Pescatori.

Rione BORGO:

Piazza Garibaldi – Via Nicotera - Piazza San Biagio - Via Torcelli – P.za del Tribunale– Via Gallezio – Piazza Milite Ignoto – Piazza Porta Testa – Via S.Rocco– Piazza Aicardi – Via Annunziata – Giardini Mantero – P.ta Meloria – P.za Montale – P.za Boine – P.za della Lira Italiana – Via Lancellotto – Via del Municipio – Via del Reclusorio – Via del Vicario – Via delle Fabbriche .

CATEGORIA II^A

Rione MARINA:

Viale D. Alighieri – Sal.ta Al Boschetto – Via Brunenghi – Via S.Cagna – Località Castelfranco – Via G. Caviglia – Salita del Grillo – Via Cesare Abba – Via XXV Aprile – Piazzetta Giuseppe Baracco – Piazza E. De Amicis – Via S. Francesco – Piazza Milano – Via Ippolito Nievo – Via Andrea Silla - Via Ulivi –Via del Sagittario – G.ta S. Carlo – G.ta delle Rose – G.ta Calstelfranco - Giardini F. Gatti – Giardini ai Caduti Finalesi - Giardini della Libertà – P.le Issel – P.ta della Serenità – P.ta della villetta – P.za Caduti di Nassiria – V.le Piaggio – Via Sbarbaro – Via Caprazoppa – Via Cassiopea – Via Edelmira S. – Via Genova – Via al Bricco – Via dei Forti Legnino – Via del Belvedere – Via del Centauro – Via del Cigno – Via dell’Edera – Via della Pineta – Via delle Ginestre – Via delle Pleiadi – Vico Altino .

Rione PIA:

Via Bolognani– Piazzale delle Bocce – Via Calvisio (fino al dopolavoro) – Via della Cicala – Via Piemonte – Strada che da Via Lungosciusa porta ai condomini Trieste ecc. – Viale

delle Mimose – Via Veneto – Via Privata Ventura – Via Lungosciusa(fino al tennis) – Via castelli – Via Santuario(oltre il ponte) – Piazza Abbazia – Via delle Azalee – Via Madonna – Via delle magnolie – Via delle Orchidee – Regione San Donato – Via delle Viole – Via dei Conti Vacca –P.co G. Puccini – P.za Verdi – P.za Gerini – S.ta Balilla – S.ta Barabina – S.ta Marini – S.ta Palmarini – V.le Alessandria – Via Barabina – Via Cadana – Via Castelletto (Superiore ed Inferiore) – Via Cuneo – Via Lunaro – Via Donizetti – Via Lombardia – Via Madonnina – Via Manie – Via Manie Grè – Via Molini – Via Cappa – Via Paradiso – Via Paradiso Superiore – Via Rossini – Via S. Donato – Via Varese – Via degli Anemoni – Via degli Oleandri – Via dei Glicini.

Rione VARIGOTTI:

Via Lungo Lido – Via della Stazione – Vico della Fontana – Via del Frantoio – Vico della Luna – Strada degli orti – Vico delle Stelle – Parco degli Ulivi – Via Vecchia Aurelia.

Rione BORGO:

Viale D. Alighieri – Via Brunenghi - Via Fiume – Via Benenati – Via Cavasola – S.da Romana – Via A. Manzoni – Via Aquila – Via Becchignolo – Via Berretta – Via Calice – Via Govi – Via Filelfo – Via Monte Tabor – Via Pascale – Via San Michele – Via dell’Edera - Via delle Mura - .

CATEGORIA III^

Rione PIA:

Località Monte – Vico Beppe – Vico Cardano – Vico Confine – Via della Costa – Vico Drago – Vico Melogno – Vico Ninetta – Vico del Pozzo – Vico Riparo – Vico Scarrone – Vico Ferri – Loc. Monte (canala) – Loc. Revaste – Vico Castelli.

Rione BORGO:

Via Arnaldi – Viale E. Celesia – Via Macello – Loc. Bricchetto – Loc. Aquila – Loc. sotto Ripa – P.co L. Fontana – Via Caprazoppa – Vico Ditta.

Rione VARIGOTTI:

Vico Archivolto – Strada degli Arenzi – Strada Arnaldi – Vico Bardini – Vico del Bastione – Strada del Boriolo – Vico del Burò – Località Cà dei Mori – Vico della Caserma – Via Castelletto – Vico della Fontana – Località Giardino – Strada Isasco – Piazzetta del Libeccio – Via Madino – Vico Mendaro – Strada del Mulino – Località Pino – Vico del Portico – Vico Rossi – Via S. Lorenzo – Vico della Scala Santa – Vico Storto – Via del Sottovia.

Rione CALVISIO:

Via Calvisio (dal Dopolavoro al Ponte Buon Viaggio).

CATEGORIA IV^

In questa categoria sono comprese tutte le aree e gli spazi sia pubblici che privati gravati da servitù di pubblico passaggio o di uso pubblico, non annoverate nelle precedenti categorie ed in particolare situate nelle frazioni: Gorra, S. Bernardino, Perti, Olle (Superiore ed Inferiore), Verzi, Calvisio e Le Manie.

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

TIPO DI COEFFICIENTE	COEFFICIENTE APPLICATO
Categorie d'importanza delle strade, aree e spazi (vedi allegato A)	
CATEGORIA I [^]	1,00
CATEGORIA II [^]	0,80
CATEGORIA III [^]	0,60
CATEGORIA IV [^]	0,40
Valore economico della disponibilità dell'area	
Mercati e fiere per Feste Patronali	3,00
Mercati e fiere non attrezzati	0,80
Dehors e usi diversi	1,00
Sacrificio imposto alla collettività e modalità d'occupazione	
Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,10
Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
Occupazioni soprastanti il suolo	0,30
Occupazioni sottostanti il suolo	0,20
Natura dell'attività	
Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi e commercio in aree pubbliche	1,00
Bar e ristoranti, gelaterie, pizzerie	1,10
Alberghi, hotel, RTA e altre strutture turistico-ricettive	1,00
Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti(occupazioni temporanee)	0,50
Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,05
Edilizia	0,40
Pista-giochi per bambini, giostre, cavallini,ecc.	0,30
Distributori di carburanti	1,00
Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
Mercatini artigianali e dell'antiquariato	1,00
Altri usi	1,00